

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020

ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”

Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”

AVVISO PUBBLICO **per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo**

novembre 2016

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e Finalità	3
Art. 2 – Riferimenti Normativi	3
Art. 3 – Dotazione Finanziaria	4
Art. 4 – Soggetti Beneficiari.....	4
Art. 5 – Ambito di Applicazione.....	6
Art. 6 – Attività e Spese Agevolabili	7
Art. 7 – Contributo Concedibile.....	9
Art. 8 – Soggetto Gestore	10
Art. 9 – Modalità di Presentazione delle Domande di Agevolazione.....	10
Art. 10 – Documentazione da Presentare	11
Art. 11 – Istruttoria e Valutazione delle Domande di Agevolazione	12
Art. 12 – Approvazione della graduatoria e concessione delle agevolazioni.....	16
Art. 13 – Modalità di Erogazione delle Agevolazioni.....	16
Art. 14 – Variazioni di progetto	17
Art. 15 – Obblighi a carico dei Soggetti Beneficiari	18
Art. 16 – Monitoraggio	18
Art. 17 – Controlli	18
Art. 18 – Revoche e sanzioni	19
Art. 19 – Conservazione della Documentazione	20
Art. 20 – Informazione e Pubblicità.....	20
Art. 21 – Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso	21
Art. 22 – Tutela della Privacy.....	22
Art. 23 – Disposizioni finali	23

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Avviso è finalizzato all'implementazione dell'Azione 1.2.2 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3" dell'Asse I – Promozione della Ricerca e dell'Innovazione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020.
2. L'Avviso prevede il supporto alle imprese attraverso la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo riferiti alle aree di innovazione della Smart Specialization (S3) della Regione Calabria, anche in collaborazione con enti di ricerca.
3. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'Art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014
- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale
- Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria" e smi
- Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006)
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo

Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 12 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Approvazione Linee di Indirizzo del Progetto Strategico Regionale “CalabrialInnova – Azioni integrate a supporto del sistema regionale dell’innovazione”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020”
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a euro 15.000.000,00, a valere sull’Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 – Asse I “Promozione della Ricerca e dell’Innovazione”.
2. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso le Piccole e Medie imprese (PMI), per come classificate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché le grandi imprese (GI);

- .

2. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), i liberi professionisti sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
3. Le PMI potranno svolgere attività di ricerca e sviluppo in partenariato con, organismi di ricerca, così come gli stessi sono definiti al punto 83 dell'Art. 2 del Reg. 651/2014.
4. Qualora il progetto sia proposto dai Soggetti beneficiari secondo il modello della "collaborazione effettiva" (di cui al par. 7) con università/centri di ricerca o altre imprese, gli accordi di collaborazione devono essere formalizzati con appositi contratti e/o documentazione comprovanti la costituzione di forme di associazione anche temporanea, prima della presentazione della domanda di agevolazione. Tali accordi devono prevedere:
 - a) la suddivisione delle competenze, le attività da svolgere e la misura di partecipazione al progetto di ricerca del capofila e di ciascun partner;
 - b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
 - c) l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con l'Amministrazione regionale.
5. Alla data di presentazione della Domanda di agevolazione, i proponenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - essere iscritte al registro delle imprese e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, essere titolare di Partita IVA;
 - operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia e urbanistica, in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di pari opportunità e di contrattazione collettiva nazionale;
 - non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, comma 18.
6. I soggetti beneficiari del finanziamento concesso sulla base del presente avviso, inoltre, dovranno avere sede operativa sul territorio regionale al momento del pagamento della prima quota del contributo (a titolo di anticipo, stato di avanzamento o saldo).
7. I proponenti devono essere in grado di sfruttare direttamente i risultati previsti dal punto di vista industriale.
8. L'ammissione a finanziamento delle Grandi Imprese (GI) è subordinata all'assunzione a tempo indeterminato di almeno 2 ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o addetti qualificati (in possesso di laurea magistrale tecnico scientifica) da coinvolgere nel progetto. Le assunzioni debbono essere formalizzate entro la data di sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo di cui al successivo articolo 12.

9. Una stessa impresa può presentare una sola domanda per questo Avviso, sia singolarmente che in collaborazione con altri proponenti.
10. Nel caso di presentazione di più domande, verranno dichiarate tutte inammissibili.
11. Il presente avviso non si applica alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Avviso prevede la concessione di aiuti esclusivamente per attività rientranti nell'ambito delle aree di innovazione e delle traiettorie tecnologiche individuate nella S3 – Smart Specialization Strategy della Regione Calabria, approvata con DGR n. 294/2016 (che farà esclusivamente fede ai fini della selezione delle proposte), e riepilogate di seguito.

Aree di innovazione	Traiettorie Tecnologiche
1. “Agroalimentare”	Rafforzamento della competitività e sostenibilità delle filiere
	Food safety e autenticazione dei prodotti agro-alimentari per la lotta alla contraffazione
	Innovazione di prodotto/processo nell'industria alimentare, inclusa la valorizzazione degli scarti e gli alimenti funzionali
2. “Edilizia sostenibile”	Edilizia sostenibile nei nuovi edifici
	Riqualificazione dell'edilizia esistente e recupero dei rifiuti edili
	Nuove tecniche e nuovi materiali (strutturali e componenti)
	Smart Systems
3. “Turismo e Cultura”	Nuove tecnologie per la diagnosi, il recupero, la gestione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali del territorio
	Tecnologie e modelli di co-creazione di nuovi percorsi turistici esperienziali e conoscitivi
4. “Logistica”	Miglioramento dei processi logistici e di trasporto merci, incluso security e safety
	Green Logistics
	Logistica e tecnologie per i sistemi manifatturieri e la filiera agroalimentare in particolare
5. “ICT e Terziario innovativo”	Ecosistemi digitali anche mediante l'adozione di Internet of Things
	Proteggere i servizi digitali attraverso strumenti avanzati di cyber-security, anche nell'ambito di Internet of Things
6. “Smart Manufacturing”	Smart materials
	Smart processes
	Smart solutions
7. “Ambiente e Rischi naturali”	Tecniche, prodotti e dispositivi per l'analisi e valutazione del rischio idrogeologico e degli altri rischi ambientali
	Dispositivi, sensori e soluzioni per la protezione antisismica del territorio
	Sistemi di allerta precoce e gestione dell'emergenza legata ai rischi ambientali
	Nuove tecnologie energetiche e riutilizzo di scarti e rifiuti per ridurre

Aree di innovazione	Traiettorie Tecnologiche
	l'impatto ambientale
8. "Scienze della Vita"	-omica per una migliore conoscenza di patologie complesse e la medicina personalizzata
	Nuove metodologie diagnostiche per le malattie croniche e complesse e nuove formulazioni farmaceutiche
	Ingegneria dei tessuti e medicina rigenerativa
	Diagnostica per immagini ad altissima risoluzione
	Dispositivi biomedicali, biomeccanica, sistemi e nuove applicazioni mediche e diagnostiche
	Sistemi e servizi informatici avanzati per la pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi e processi sanitari
	Nutraceutica e cosmesi funzionale

ART. 6 – ATTIVITÀ E SPESE AGEVOLABILI

1. Sono ammesse a finanziamento a valere sul presente Avviso i progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, riconducibili alle aree di innovazione della S3, che comprendono una o più delle seguenti tipologie di attività:
 - a) ricerca industriale;
 - b) sviluppo sperimentale.
2. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ^[L]_[SEP]
 - «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. ^[L]_[SEP] Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. [11] Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; il costo del personale è da calcolare in base al costo orario standard stabilito dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di calcolo riportato in allegato al presente Avviso;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato¹, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - e) Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese del personale, di cui alla precedente lettera a) in conformità con quanto disposto al par. 1, lettera b) dell'Art. 68 "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
 - le imposte e tasse;
 - l'acquisto di scorte e le spese di funzionamento in generale (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, ecc.).
5. In ogni caso le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del progetto e

¹ Per «alle normali condizioni di mercato» si intende: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria [12]

commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.

6. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA.
7. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i progetti con "avvio dei lavori" successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei Soggetti Beneficiari. Ai fini della definizione di "avvio dei lavori", si fa riferimento a quanto disposto all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/20142.
8. Il Soggetto Beneficiario dovrà comunicare all'amministrazione regionale la data di avvio dei lavori.
9. I progetti di ricerca e sviluppo dovranno essere realizzati entro 24 mesi a decorrere dalla data di avvio dei lavori. La data di ultimazione del Progetto è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
10. In ogni caso, il programma di spesa dovrà essere avviato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione e Obbligo, di cui al successivo articolo 12.
11. Il Beneficiario ha l'obbligo di ultimare il programma di spesa entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale può concedere una proroga di 6 mesi delle attività, previa istanza motivata del beneficiario da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto.

ART. 7 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso saranno concessi in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo", paragrafo 5, lettere b), c) ed d) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Gli aiuti saranno riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale.
3. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
 - il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
 - il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.
4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili come segue:
 - a. di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b. di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i. il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva³ tra imprese di cui almeno una è una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei

² Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

³ Per «collaborazione effettiva» si intende: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

costi ammissibili, o

- prevede la collaborazione effettiva³ tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
 - ii. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
5. L'agevolazione massima concedibile per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo è pari a 500.000 euro.
 6. Il contributo concesso, ai sensi del presente Avviso, non può essere cumulato, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri eventuali aiuti di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie.
 7. Con riferimento al cumulo sulle stesse spese ammissibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al par. 11 dell'Art. 65 del Reg. 1303/2013, fanno eccezione gli aiuti concessi sotto forma di garanzie o gli sgravi fiscali/contributivi sugli stessi costi, che possono essere cumulati purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità e dell'importo massimo di aiuto previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, per le specifiche categorie di aiuto.
 8. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede di istruttoria a seguito dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione delle attività agevolate, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

ART. 8 – SOGGETTO GESTORE

1. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande, all'erogazione delle agevolazioni e alla gestione delle stesse, l'Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con D.G.R. n. 249 del 12 luglio 2016, potrà avvalersi del supporto tecnico di Fincalabra S.p.A., in qualità di "Soggetto Gestore".

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. L'Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda di Agevolazione, sarà visionabile sul sito della Regione Calabria, <http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa>.
2. Pena l'esclusione, le Domande di Agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito <http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa>, sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica a partire dal 60° giorno ed entro il 90° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
3. Non saranno ammissibili le Domande:
 - predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
 - con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Non è ammessa la presentazione di più Domande, da parte degli stessi soggetti proponenti, anche da parte di proponenti facenti capo ai medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C..

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. Per accedere alle agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, i proponenti dovranno predisporre e presentare attraverso l'apposita piattaforma telematica, la documentazione di seguito elencata:
 - a. Domanda di Agevolazione (Allegato 1);
 - b. Formulario di Progetto (Allegato 2);
 - c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 relativa all'iscrizione alla CCIAA (Allegato 3) (ove applicabile);
 - d. Dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società iscritte al Registro Imprese; per le associazioni professionali suddetta documentazione deve essere presentata con riferimento all'associazione e a ciascun singolo associato facente parte della stessa;
 - e. Atto costitutivo e dello Statuto (solo per le società e i consorzi);
 - f. Bilanci (stato patrimoniale e conto economico) degli ultimi tre esercizi approvati, ovvero dei bilanci disponibili. Per i soggetti che non sono tenuti alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi presentata relativa agli stessi tre esercizi, ovvero dichiarazioni disponibili;
 - g. Atto costitutivo dell'eventuale associazione fra professionisti;
 - h. Accordi di collaborazione, formalizzati con appositi contratti e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea, qualora il progetto sia proposto dai Soggetti beneficiari congiuntamente tra loro e/o con università/centri di ricerca pubblici e/o privati;
 - i. Preventivi relativi alle strumentazioni ed attrezzature; è necessario inoltre specificare se tali strumentazioni ed attrezzature vengono utilizzate per il progetto per la loro intera vita utile, ovvero indicare i costi di ammortamento relativi alla sola durata del progetto di ricerca e sviluppo calcolate secondo le buone pratiche contabili.
 - j. Preventivi relativi ai servizi di consulenza nonché curriculum dei consulenti medesimi.
 - k. Preventivi relativi all'acquisizione di brevetti, *know how* acquisiti o ottenuti in licenza.
2. Nel caso di progetti proposti da imprese associate con accordo di collaborazione, la documentazione di cui alle lett. c, e, f, i, j, k) deve essere presentata da ciascuna

- impresa aderente.
3. Nel caso di progetti proposti da professionisti in associazioni, la documentazione di cui alle lett. d, i, j, k) deve essere presentata da ciascuna associato.
 4. Si specifica che gli schemi allegati al presente avviso hanno valore esemplificativo e che per la presentazione della domanda occorrerà fare riferimento agli schemi disponibili sulla piattaforma on line.
 5. Nel caso in cui sia prevista la concessione di un contributo pari o superiore ad € 150.000,00, il proponente (e l'eventuale impresa partner, al verificarsi della condizione), a pena di decadenza, dovrà produrre, entro e non oltre la data fissata per la sottoscrizione dell'Atto di adesione ed obbligo, la documentazione completa necessaria per l'acquisizione dell'informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in conformità alla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale.
 6. Ai fini dell'ammissibilità, tutti i preventivi e la documentazione relativi alle spese da sostenere dovranno essere datati e sottoscritti da colui che li rilascia.
 7. Pena l'inammissibilità, il proponente dovrà indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata attivo al quale l'Amministrazione regionale e/o il soggetto gestore trasmetteranno tutte le comunicazioni.

ART. 11 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle Domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'Amministrazione Regionale. La fase di istruttoria di ammissibilità delle domande potrà essere affidata ad un gruppo di lavoro messo a disposizione dal Soggetto Gestore. Inoltre, la Commissione per le attività di valutazione dovrà avvalersi del supporto di esperti di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti presentati, selezionati, ove non presenti all'interno dell'amministrazione, ricorrendo a banche dati regionali, nazionali e/o comunitarie, ovvero procedendo alla selezione degli stessi attraverso il Soggetto Gestore di cui all'art. 8.
2. La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. In caso di esito positivo di detta verifica, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:
 - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 - la coerenza con le priorità della Strategia di specializzazione intelligente;
 - l'ammissibilità delle spese indicate dal proponente, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni.
3. Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e riferiti all'Azione 1.2.2 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3".

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggi	
		Fino a	Max
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione			
A1) Capacità del progetto di sviluppare nuove tecnologie sostenibili e nuovi prodotti e servizi	A1.1) Validità tecnico-scientifica del progetto relativamente allo sviluppo di: - Nuove tecnologie e innovazioni radicali caratterizzate da originalità e complessità progettuale, e/o - Nuovi prodotti e servizi innovativi rispondenti a specifica domanda pubblica e/o privata, e/o - Miglioramenti significativi di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidate.	10	
	A1.2) Livello di fattibilità e capacità industriale di sfruttare i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo	5	
	A1.3) Percentuale di spesa riferita ad attività di sviluppo sperimentale sul totale della spesa del Progetto superiore al 30%	5	
A2) Capacità del progetto di incrementare il numero di ricercatori e/o addetti qualificati occupati nelle imprese	A2.1) L'indicatore è soddisfatto nel caso in cui i proponenti si impegnino ad assumere a tempo indeterminato, entro un mese dalla stipula dell'Atto di adesione, ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o addetti qualificati (in possesso di laurea magistrale tecnico scientifica) da destinare stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo presso l'unità locale collocata sul territorio calabrese a far data dalla sua apertura. Verranno attribuiti 5 punti per ogni nuovo assunto (fino a un massimo di 10 punti). Nel caso delle grandi imprese i punti verranno assegnati in caso di assunzioni aggiuntive a quelle minime previste dall'art. 4	10	40
A3) Capacità del progetto di realizzare attività collaborative con imprese ed enti di ricerca, anche in una dimensione extraregionale	A3.1) Progetto realizzato in partenariato da almeno tre imprese/professionisti	5	
	A3.2) Progetti presentati da soggetti aderenti ai Poli di innovazione regionale e ai Distretti tecnologici regionali. L'adesione deve essere formalizzata prima della data di presentazione della domanda.	5	
b) Efficienza attuativa			
B1) Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti in ordine alle modalità di realizzazione del progetto	B1.1) Articolazione e adeguatezza della struttura organizzativa per sviluppare con efficienza il progetto di ricerca con riferimento a: - N. di ricercatori o addetti qualificati presenti in azienda alla scadenza dell'ultimo esercizio finanziario (se > del 30% = 3 punti) - Rilevanza delle strutture e delle strumentazioni dedicate alla ricerca e allo sviluppo (max 2 punti) - Possesso di certificazione del sistema di gestione della qualità (1 punto)	6	30
	B1.2) Quota di Cofinanziamento privato. Percentuale di agevolazione richiesta inferiore a quella massima concedibile (calcolata come media ponderata tra attività di RI e SS): viene attribuito un punto per ogni punto percentuale di contributo in conto capitale richiesto in meno rispetto a quello massimo concedibile fino ad un massimo di 5 punti.	5	
B2) Competenze tecnico-scientifiche dei soggetti proponenti	B2.1) L'indicatore si intende soddisfatto nel caso in cui il proponente soddisfi una delle seguenti condizioni: - è una Startup innovativa, di cui all'art. 25, commi 2 e 3, dl 179/2012, - è una PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, dl 3/2015);	5	

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggi	
		Fino a	Max
	- ha destinato ad attività di ricerca, nel triennio 2013-2015, una media annua di risorse non inferiore a 50mila euro.		
B3) Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	B3.1) Verifica della fattibilità economica e finanziaria del progetto con particolare riferimento ai risultati attesi rispetto all'investimento previsto, alla capacità di impattare positivamente sugli indicatori economico-finanziari (ROI, ROS, ROE, ecc.) dell'impresa e attendibilità delle stime effettuate.	5	
B4) Fattibilità tecnica e amministrativa del progetto	B4.1) Fattibilità tecnica e amministrativa del Progetto misurata in termini di adeguatezza delle attività previste rispetto agli obiettivi progettuali e al piano di lavoro delineato con riferimento a: - Numerosità e qualificazione del personale tecnico amministrativo dedicato al progetto (max 2 punti); - Numerosità e rilevanza di precedenti progetti di ricerca gestiti (max 2 punti).	4	
B5) Qualificazione, capacità ed esperienza dei fornitori/partner di progetto/centri di innovazione coinvolti	B5.1) Pertinenza delle esperienze e competenze tecnico-scientifiche dei partner/fornitori (università, centri di ricerca, imprese) coinvolti rispetto all'oggetto della proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si intendono le collaborazioni con: a. strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Regionale dell'Innovazione (poli di innovazione e distretti tecnologici); b. università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01); c. imprese iscritte all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ai sensi dell'art. 64, comma 1, DPR 11.07.1980 n. 382.	5	
c) Qualità intrinseca della proposta			
C1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto in termini di: analisi dei fabbisogni; definizione degli obiettivi; metodologia e procedure di attuazione dell'intervento	C1.1) Congruità e attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per: - l'individuazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese proponenti in termini di: - analisi delle specifiche tecniche dei fabbisogni di innovazione (requisiti del prodotto-processo da implementare, vincoli tecnici e normativi, ecc.); - analisi del contesto tecnologico di riferimento (stato dell'arte, bibliografia di settore, analisi brevettuale, ecc.), - coerenza del progetto proposto con i fabbisogni di innovazione aziendale emersi; (max 5 punti) - definizione degli obiettivi generali e specifici (max 5 punti) - metodologia e procedure di attuazione dell'intervento (max 5 punti)	15	30
C2) Competenze delle risorse professionali del proponente coinvolte nel progetto	C2.1) Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro, in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel Piano di Lavoro, valutate in termini di anni di esperienza, titoli, pubblicazioni, partecipazione a progetti di ricerca.	10	
C3) Contributo alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento	C3.1) Progetti presentati da ditte individuali il cui titolare è una donna, da singole professioniste o da soggetti a prevalente gestione e partecipazione femminile: - per le società di persone, per le cooperative, le associazioni di professionisti: maggioranza numerica di donne superiore al	2	

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggi	
		Fino a	Max
(UE) n. 1303/2013)	50% della compagine sociale e del capitale; - per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.		
	C3.2) Iniziative che prevedono la realizzazione di progetti finalizzati a ridurre le pressioni ambientali (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera e produzione di rifiuti e reflui).	3	
Totale			100

- Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.
- Ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione, ove possibile, sarà attribuito un giudizio sintetico scelto tra 5 giudizi predeterminati secondo la seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato/non valutabile	0/4
Insufficiente	1/4
Sufficiente	2/4
Buono	3/4
Ottimo	4/4

- Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione, ogni membro dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione.
- Il punteggio attribuito da ogni membro della Commissione per ciascun criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0/4 a 4/4) ed il massimo punteggio attribuibile per l'indicatore ($P_a = p_{max} * C$; dove P_a è il punteggio attribuito, P_{max} il punteggio massimo attribuibile e C è il coefficiente corrispondente al giudizio espresso da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte).
- Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione ad ogni indicatore sarà quello risultante dalla media $((P_{a1} + P_{a2} + P_{a3} + \dots + P_{an})/n)$ dove P_{a1} , P_{a2} , P_{a3} , ..., P_{an} sono i punteggi assegnati da ciascuno dei membri della Commissione e n è il numero dei Commissari dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della Commissione secondo le modalità sopra esposte.
- Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione delle citate formule sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda unità decimale superiore o inferiore, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.

ART. 12 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. A conclusione della fase di valutazione, la Commissione di Valutazione, redige e trasmette all'Amministrazione regionale una relazione finale contenente l'esito della valutazione.
2. L'Amministrazione Regionale, preso atto degli esiti della valutazione, pubblica la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni, nonché gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.
3. I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno sottoscrivere uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Progetto di ricerca e sviluppo e le spese ammesse a contributo, le attività e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, l'ammontare massimo delle agevolazioni, i termini entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i Beneficiari a realizzare le attività secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Domanda di Agevolazione.

ART. 13 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento, a richiesta dei Soggetti Beneficiari, in numero massimo di 4 (quattro) compreso il saldo del contributo.
2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, i Soggetti Beneficiari sono tenuti a rendicontare all'Amministrazione Regionale, per il tramite del Soggetto Gestore, le spese effettivamente sostenute che devono corrispondere ai pagamenti eseguiti per la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui all'Art. 6 comma 3 lettere a) e e), in relazione alle voci di spesa cui la disposizione citata si riferisce, diversamente da quanto al precedente comma, il Beneficiario è tenuto a:
 - a) per quanto alle spese di personale, produrre le indicazioni necessarie ai fini della determinazione del valore delle ore di lavoro attribuibili al progetto e per le quali si richiede l'erogazione del contributo;
 - b) per quanto alle spese generali, indicare in conformità a quanto all'Art. 6 comma 3 lett. e), l'importo delle stesse per le quali si richiede l'erogazione del contributo.
4. Il soggetto beneficiario presenta alla Regione Calabria la domanda di erogazione che dovrà essere predisposta e presentata secondo le modalità fornite dall'Amministrazione Regionale, ovvero dal Soggetto Gestore.
5. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura dell'unità dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale in tempo utile per il primo pagamento (a titolo di anticipo, stato di avanzamento o saldo).
6. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 40% del totale, può, a richiesta,

essere svincolata dall'avanzamento del Progetto di innovazione ed essere richiesta a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Calabria, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia, oppure da società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS oppure da società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

7. Ai fini della valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, l'Amministrazione regionale si avvarrà di esperti di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto dei progetti realizzati, selezionati secondo le modalità indicate all'art. 11.
8. A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione Regionale della documentazione presentata, dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica tecnico-scientifica, si procede all'erogazione dell'agevolazione.
9. I soggetti beneficiari dovranno comunicare all'Amministrazione Regionale il conto corrente dedicato, attraverso cui incassare le quote di contributo ed effettuare i pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni.
10. I pagamenti effettuati dai Beneficiari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico.
11. L'Amministrazione Regionale definirà specifiche linee guida per la rendicontazione delle spese.
12. Il pagamento degli aiuti di cui al presente avviso è subordinato alla presentazione della dichiarazione del beneficiario, di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, pena la revoca del contributo.

ART. 14 – VARIAZIONI DI PROGETTO

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, il Soggetto beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni nel corso della realizzazione del Progetto, secondo quanto riportato successivamente.
2. Il Soggetto beneficiario può procedere autonomamente, restando pertanto in capo allo stesso soggetto il rischio derivante, ad effettuare delle variazioni di progetto, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni:
 - riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite del 20%;
 - attengano a variazioni degli importi, sia in diminuzione che in aumento, e/o delle caratteristiche tecniche di singoli beni previsti dal Progetto;
 - non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e non modifichino gli obiettivi del Progetto;
 - non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del Progetto approvato.

3. Le variazioni di cui al comma precedente dovranno essere comunque comunicate all'Amministrazione regionale, che, in fase di collaudo, provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di detti accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria.
4. Nel caso di varianti di progetto, che non rientrano tra quelle riportate al comma precedente, ai fini della autorizzazione alla variazione di progetto, il Soggetto beneficiario deve produrre preventivamente una motivata richiesta all'Amministrazione regionale.
5. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso.

ART. 15 – OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - conservare la documentazione in conformità con quanto previsto nel successivo paragrafo 19 "Conservazione della documentazione";
 - rispettare la normativa in materia di Informazione e pubblicità, come specificato al successivo paragrafo 20 "Informazione e pubblicità";
 - trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto definito dall'Amministrazione Regionale;
 - presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi stabiliti;
 - rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;
 - utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
 - comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - rendicontare le attività entro il termine massimo di 60 giorni a far data dall'ultimo documento di spesa dichiarato ammissibile.

ART. 16 – MONITORAGGIO

1. Con l'accettazione del finanziamento il soggetto beneficiario si impegna ad alimentare il flusso dei dati relativi all'attuazione dell'operazione oggetto del finanziamento, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione regionale.
2. Il referente del beneficiario per il monitoraggio è il rappresentante legale dello stesso ed è responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari all'ufficio competente per le operazioni oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti.

ART. 17 – CONTROLLI

3. La Regione Calabria (o altro Soggetto incaricato) effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede del soggetto beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare

lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto.

4. L'Amministrazione Regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del soggetto beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell'Autorità di Audit e i funzionari autorizzati della Comunità Europea.
6. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.
7. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
8. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

ART. 18 – REVOCHE E SANZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Avviso o nell'Atto di adesione e obbligo determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del beneficiario. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
 - a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - c) qualora il beneficiario non possieda un'unità produttiva sul territorio regionale al momento del pagamento del contributo;
 - d) qualora non sia verificata la condizione di cui all'art. 13, ultimo comma;
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:
 - a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state

- assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto al 7° comma dell'Art. 7 de presente Avviso;
- b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate;
 - c) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati;
 - d) in tutti i casi in cui il presente avviso o l'atto di adesione ed obbligo di cui all'art. 12, prevedono la decadenza dalle agevolazioni.
5. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate totalmente qualora, a seguito di accertamento finale, risulti che il punteggio globale ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'ammissione alle agevolazioni abbia subito una diminuzione tale da determinare un punteggio complessivo al di sotto della soglia minima stabilita per l'ammissibilità.
6. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del beneficiario.

ART. 19 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario dell'agevolazione è tenuta a conservare a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute – sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i dieci anni successivi alla data del pagamento del saldo.
2. Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della rendicontazione e della attestazione di spesa devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura "Progetto cofinanziato dal Fondo FESR – Por Calabria FESR FSE 2014-2020 – Azione 1.2.2".
3. Il Soggetto Beneficiario deve provvedere ad una corretta gestione e tenuta del fascicolo dell'operazione secondo i criteri e le modalità prescritte nell'atto di adesione e obbligo.

ART. 20 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

4. Il Soggetto Beneficiario, in tema di informazione e pubblicità, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Avviso.
6. E' responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di

comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

7. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile sul proprio sito web una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso.
8. Il beneficiario è tenuto a collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.
9. La Regione Calabria fornirà assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi, anche attraverso il Soggetto Gestore, sulle modalità di realizzazione del materiale informativo.
10. Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del POR Calabria 2014/2020.
11. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet regionale.
12. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'ottenimento del finanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

ART. 21 – MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Calabria

Dipartimento 2 - Presidenza

Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica

Cittadella regionale

Viale Europa - Località Germaneto

Catanzaro 88100

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il Responsabile Unico del Procedimento è Bruno Stella, Funzionario del Settore 3 Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica, tel. 0961.856181 email: b.stella@regione.calabria.it;
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:
Regione Calabria
Dipartimento 2 - Presidenza
Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica

*Cittadella regionale
Viale Europa - Località Germaneto
Catanzaro 88100*

3. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

ART. 22 – TUTELA DELLA PRIVACY

4. I dati personali forniti dai Soggetti Beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
5. L'Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.
7. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione e del Soggetto Gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
8. L'Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
9. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'Avviso.
10. L'art. 7 del D.Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - il diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento, nonché della logica applicata;
 - il diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
 - il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
 - il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

11. Titolare del trattamento è l'Amministrazione:

Regione Calabria

Dipartimento 2 – Presidenza -

Settore 3 – Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica

Cittadella regionale

Viale Europa – Località Germaneto

88100 Catanzaro

12. Per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.